



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per la disciplina dei contratti del comune

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 25.10.1993

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 04.06.2001 (art. 12)

AREA GESTIONE RISORSE

Art. 1 – Principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della Legge 8.06.1990 n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali".
2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del maggior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello dell'obiettività delle scelte.

Art. 2 - Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti di informazione secondo i principi fissati dalla Legge e dallo Statuto

Art. 3 – Competenza del Consiglio Comunale

1. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione del programma delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
2. Competono inoltre al Consiglio Comunale tutti gli atti ad esso attribuiti in materia contrattuale dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 4 – Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
2. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, la Giunta può disporre, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale o progettisti esterni, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente comma.
3. Per gli appalti di lavori di manutenzione, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva il capitolato speciale e la delibera a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8.06.1990 n. 142.

Art. 5 – Incarichi esterni

1. La Giunta Comunale può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi per la progettazione.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver maturato esperienza in progettazione nel settore pubblico. Il possesso di

tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di Enti pubblici.

3. In ogni caso l'incarico dovrà essere formalizzato sulla base di una convenzione tipo da approvarsi da parte della Giunta Comunale.

Art. 6 – Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. Il disciplinare d'incarico deve contenere:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano etc... in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento,
 - g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale;
 - l) ogni altra condizione prevista in materia dalle leggi vigenti;
 - m) eventuali rilievi, indagini e ricerche che devono essere effettuate per l'esecuzione del progetto dovranno essere specificate e quantificate nel disciplinare,
 - n) nella conduzione della direzione lavori dovranno essere realizzati gli elaborati per una precisa individuazione dei servizi tecnologici;
2. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della Legge n.404 del 1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2.03.1989 n. 65, convertito in legge 26.04.1989 n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione sino al 20% sui minimi tariffari.
3. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Clr. Min. LL.PP. 10.02.1976.

Art. 7 – Documentazione da produrre

1. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Il progettista dovrà inoltre espletare le pratiche inerenti alla esecuzione del progetto per l'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni da richiedersi ad altri Enti, quali Beni Ambientali, USSI, Amministr. Provinc. per tagli strade, accordi bonari od espropri.
3. Le prestazioni di cui al comma 2) dovranno essere specificate e quantificate nell'apposito disciplinare.

Art. 8 – Sistemi di affidamento degli appalti

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle gare pubbliche o delle trattative private previsti dalla legge.

Art. 9 – Trattativa privata per gli appalti di opere pubbliche

1. Nei casi in cui la legge consenta il ricorso alla trattativa privata, per appalti fino a L. 20.000.000 il Segretario o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato, richiederà il preventivo di spesa a non meno di tre ditte del settore.
2. Per gli appalti oltre L. 20.000.000 e fino all'importo fissato dalla legge, il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato, pubblicherà all'Albo comunale il bando contenente i dati più significativi dell'appalto.
3. Verranno ammesse alla gara le ditte che presentano domanda di partecipazione. Qualora le ditte richiedenti siano inferiori a 5, il loro numero verrà integrato con ditte operanti sul territorio.
4. Il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato predisporranno una relazione alla Giunta Comunale con l'illustrazione delle procedure eseguite e l'individuazione della migliore offerta.
5. La trattativa privata, indipendentemente dal valore dell'appalto, potrà inoltre essere adottata in tutti quei casi espressamente previsti dalla legge. In tal caso la deliberazione che dispone la trattativa deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di legge sia sotto il profilo della convenienza.

Art. 10 – Trattativa privata per forniture

1. Nei casi in cui la legge consenta il ricorso alla trattativa privata, per appalti fino a L. 15.000.000, il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato, richiederà un preventivo di spesa a non meno di 3 ditte operanti sul territorio o in mancanza nelle zone limitrofe.
2. Per appalti oltre L. 15.000.000 e fino all'importo che verrà fissato dalla legge, il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato, pubblicherà all'Albo Comunale il bando di gara contenente le condizioni più significative del contratto di fornitura.
3. Verranno ammesse alla gara tutte le ditte che presenteranno la richiesta di partecipazione. Qualora siano inferiori a 5, il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato integrerà il numero delle ditte da invitare scegliendole tra quelle operanti sul territorio o in mancanza nelle zone limitrofe.
4. Il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato, predisporranno una relazione per la Giunta Comunale con l'illustrazione delle procedure seguite e l'individuazione della migliore offerta.
5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi

prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre con limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prorogare, mediante conferma, gli appalti in atto purché vengano mantenute ferme tutte le pattuizioni esistenti.

Art. 11 – Trattativa privata per servizi

1. Per l'appalto di servizi si seguiranno le procedure indicate all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 6.
2. Qualora l'appalto riguardi servizi attinenti la persona, il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio all'uopo delegato inviterà alla gara in sede di prima assegnazione dell'appalto non meno di tre ditte specializzate nel settore.
3. L'appalto verrà conferito tenendo conto, oltre che del costo del servizio, anche della garanzia di serietà e professionalità della ditta e precedenti esperienze anche presso altri Enti.
4. Per gli anni successivi, la Giunta Comunale valuterà la possibilità di una ulteriore proroga dell'incarico tenuto conto della qualità del servizio prestato e del costo del servizio, avuto presente che i servizi suddetti hanno per destinatari persone socialmente deboli.

Art. 12 – Forme contrattuali

1. Per l'assegnazione a trattativa privata di opere, forniture o somministrazione, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta, tenendo conto della loro natura e del valore economico, mediante apposita determinazione, attenendosi comunque alle seguenti indicazioni.
 - a) per i lavori, le forniture, le somministrazioni e servizi che non superano nell'arco di un anno la somma di L. 20.000.000, per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, quando vengano conclusi con ditte commerciali;
 - b) per lavori pubblici di importo fino a L. 20.000.000 per mezzo di obbligazione stesa a piedi del foglio patti e condizioni o del capitolato speciale d'appalto;
 - c) per i lavori, le forniture e i servizi che superano L. 20.000.000 mediante stipula di atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata, e lo stesso dicasi per i relativi atti aggiuntivi.

Art. 13 – Licitazione privata

1. E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica invita le imprese a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.
2. La gara viene svolta con l'osservanza della Legge 2.02.1973 n. 14 e per le pubbliche forniture, con l'osservanza del D.L.vo 24/07/1992 n. 358. Per il contenuto del bando dovrà essere rispettato il contenuto del DPCM 10.01.1991 n. 55 e della Legge 406/91.

Art. 14 – Asta pubblica

1. E' il sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

2. L'asta pubblica si svolgerà in conformità agli articoli 63 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.

Art. 15 – Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per l'esecuzione.
2. E' regolato dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 91 R.D. 23/05/1924 n. 827 successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali.

Art. 16 – La normativa CEE

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.